



# Cose in custodia: incendio, caso fortuito e aggravamento della prova liberatoria

**Guido Belli**

*Dottorando di ricerca in Diritto civile*

## SINTESI

### a) Incendio e caso fortuito: rilevanza delle misure precauzionali adottate

Per andare esente da responsabilità il custode deve individuare, positivamente, il caso fortuito, ossia l'intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l'*eventus damni*, onde restano a suo carico le c.d. «cause ignote».

Gli eventi naturali possono integrare, sempreché imprevedibili ed inevitabili, il *fortuitus*; ma la loro semplice eccezionalità, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l'adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi.

### b) Le ondivaghe posizioni della giurisprudenza sulla natura dolosa dell'incendio

Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l'accertamento della

natura dolosa dell'incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell'attività del terzo, sì da permettere l'imputazione a questi dell'evento.

### c) Incendio di veicolo in sosta: responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2054 c.c.?

Esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell'art. 2054 c.c. Qualora, tuttavia, il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica.

## » SOMMARIO

1. Cenni sull'origine della responsabilità da cose in custodia – 2. *Segue*: Natura giuridica – 3. Pericolosità, dinamismo e ruolo attivo della *res*: l'incendio e l'aggravamento della prova liberatoria – 4. L'incendio di autoveicolo in sosta: un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia, o da circolazione di veicoli? – 5. La prova liberatoria: identificazione del caso fortuito ed esclusione della responsabilità. L'addebito della causa ignota – 6. *Segue*: Danni da incendio e fatto di terzi ignoti: quale prova liberatoria? – 7. Incendio e rovina di edificio: una forma speciale di responsabilità da custodia

### 1. Cenni sull'origine della responsabilità da cose in custodia

Il principio della responsabilità per danno da cose in custodia trova una prima espressione nel codice civile del 1865, all'art. 1153, comma 1°, c.c., che rendeva ciascuno «obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia».

Sì che quella in esame assume, nelle origini, i tratti caratteristici della responsabilità indiretta, in forza di una presunzione in capo al custode, vincibile solo con la prova del fortuito.

Invero dell'antecedente del vigente art. 2051 c.c., si rinvergono tracce già nel code Napoléon del 1804, all'art. 1384, senonché i

lavori preparatori alla prima grande codificazione europea, sembravano attribuire rilievo più che ad una categoria di danno da cose, suscettibile di una applicazione generale ed astratta, a singole ipotesi di responsabilità, nelle quali era comunque possibile ricondurre il danno al fatto della persona<sup>(1)</sup>, delle quali ne erano esempi gli artt. 1385 e 1386 cod. Nap., dedicati rispettivamente alla responsabilità del proprietario per il fatto dell'animale e per la rovina degli edifici.

Parte degli interpreti, invero, riteneva l'art. 1384 cod. Nap. privo di un autonomo valore normativo e frutto dello sforzo del legislatore di quel tempo di «sintetizzare una pluralità di previsioni

<sup>(1)</sup> CORSARO, *Responsabilità da cose*, in *Digesto civ.*, XVII, Torino, 1998, 104.

specifiche», piuttosto che di disegnare «una categoria generale ed astratta di danno da cose»<sup>(2)</sup>.

In breve tempo, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza francesi più attente avvertirono la necessità di abbandonare l'idea del valore meramente introduttivo dell'art. 1384 cod. Nap. – vuoi per l'esigenza di accordare soluzioni concrete ai problemi, vuoi per individuare, pur sempre, un soggetto tenuto a sopportare il danno –, in favore del riconoscimento di una fattispecie di responsabilità, distinta da quelle degli artt. 1382, 1383, 1385 e 1386 cod. Nap.; e la norma conobbe una rapida evoluzione ed una applicazione estensiva al punto da ricomprendere anche i danni da incendio propagatosi da edificio a edificio, mettendo in allarme le compagnie assicurative, che si fecero promotrici di una legge di riforma (l. 7.11.1922) dell'art. 1384, comma 1, cod. Nap., volta a limitarne la portata normativa.

L'attuale formulazione dell'art. 2051 c.c., innovando rispetto al passato, richiede che il danno sia cagionato dalla cosa (e non, come era in principio, dal custode per il tramite della cosa), ossia che tra la *res* e l'*eventus damni* sussista una relazione diretta; ed ammette che il custode possa liberarsi da responsabilità offrendo la prova del fortuito, ossia di un evento imprevedibile ed inevitabile, che esula dalla sua sfera di controllo.

In tal modo il legislatore ha cercato di rispondere, adeguatamente, all'esigenza, sempre più avvertita, di addebitare al soggetto che detiene o utilizza una cosa – e che dunque deve esercitarvi la vigilanza ed il controllo, anche quando si tratti di *res* inanimata – le conseguenze pregiudizievoli ai terzi che da essa derivano<sup>(3)</sup>. Trattasi di principio che, notoriamente, trova applicazione, anche quando custode sia la pubblica amministrazione<sup>(4)</sup>.

## 2. Segue: Natura giuridica

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo e non occasionale potere su di essa; non, invece, sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode, come hanno più volte ribadito i giudici<sup>(5)</sup>, anche se non manca una parte della giurisprudenza, peraltro minoritaria, che ne pone alla base la presunzione, *iuris tantum*, di colpa nei confronti del custode, a che egli sia venuto meno al dovere di sorveglianza sulla cosa<sup>(6)</sup>.

A ben vedere, sulla natura giuridica della responsabilità in esame per molti anni dottrina e giurisprudenza si sono attestate su soluzioni tutt'altro che condivise, mutando più volte, spesso in

maniera caotica, impostazione nell'alternativa tra natura soggettiva e natura oggettiva.

Nelle prime pronunce la giurisprudenza di legittimità basa la responsabilità *ex art.* 2051 c.c. sulla presunzione di colpa del custode, venuto meno al dovere di vigilare sulla cosa onde evitare che arrechi nocumento ai terzi<sup>(7)</sup>, giungendo, così ad escludere la responsabilità del titolare di un esercizio pubblico, per la rovinosa caduta di una cliente su una scala resa scivolosa da tracce di gelato<sup>(8)</sup>; o quella del datore di lavoro per le lesioni riportate da un'impiegata per il cedimento di un'anta di vetro della libreria che arredava il suo ufficio<sup>(9)</sup>; o del negoziante per le lesioni patite da una cliente a seguito dello scoppio di una bottiglia di acqua minerale avvenuto pochi istanti dopo la consegna della bottiglia alla cliente stessa<sup>(10)</sup>.

Chiamato a rispondere dei danni è, dunque, colui che esercita, sulla *res*, un potere, anche di fatto, tale da porlo nella condizione di controllare i rischi inerenti ad essa, quale che sia il titolo sul quale questo «governo» si fonda<sup>(11)</sup>.

Così, ad esempio, risponde quale custode, il condominio, dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare; e pure il concessionario gestore di autostrade, per i danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione della strada; ed il gestore dal campo da tennis, delle lesioni subite da un giocatore per la presenza di una buca nel terreno.

Elemento indispensabile è che il danno sia «cagionato dalla cosa»: tra la cosa in custodia e l'evento dannoso deve, cioè, sussistere una relazione diretta, nel senso che la prima deve aver prodotto direttamente il secondo, sicché la responsabilità del custode è esclusa quando la *res* abbia costituito una semplice occasione di danno.

Si è, pertanto, esclusa la responsabilità della banca per il furto effettuato dai ladri che si erano serviti, per accedere all'istituto, dei ponteggi e delle impalcature edili installati all'esterno dell'edificio che ne era sede<sup>(12)</sup>; ed anche quella di una società gestrice di un impianto di sci, per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell'energia elettrica necessaria per il sistema di risalita, posto in prossimità della pista, sul presupposto dell'accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento<sup>(13)</sup>.

## 3. Pericolosità, dinamismo e ruolo attivo della *res*: l'incendio e l'aggravamento della prova liberatoria

Come si è visto, l'art. 2051 c.c. trova applicazione relativamente

<sup>(2)</sup> RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, I, Milano, 1979, 53.

<sup>(3)</sup> Si veda, ad esempio, la recente pronuncia Tribunale Bassano Grappa, 19.11.2010, n. 678, in *Guida dir.*, 2011, 4, 78, che ha ricompreso nella nozione di custode anche il gestore di piste da bowling, chiamandolo a rispondere dei danni determinatisi all'interno della struttura a cagione del rapporto di custodia intercorrente con la stessa, anche in relazione a quei beni, ivi presenti, inerti e privi di dinamismo (quali, nella specie, una porzione di pista) suscettibili di produrre lesioni a causa dell'insorgenza in essi di un processo dannoso riconducibile all'attività umana o altro.

<sup>(4)</sup> Cfr. Appello Milano, 16.12.2009, n. 3178, in *Giustizia a Milano*, 2009, 12, 82, ove, nel compendiare i principi recentemente consolidati nella giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità della *p.a.* *ex art.* 2051 c.c., si precisa: «a) che la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva; b) che essa è esclusa soltanto dal caso fortuito, fattore estraneo al comportamento del responsabile e relativo al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità individuabile anche nel fatto del terzo e dello stesso danneggiato; c) che all'attore incombe l'onere di provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, al convenuto quello di provare

l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere tale nesso causale».

<sup>(5)</sup> Recentemente, Cass., 29.11.2006, n. 25243, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 11: «ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode».

<sup>(6)</sup> Cfr. Cass., 26.5.1993, n. 5925, in *Mass. Giust. civ.*, 1993, 931.

<sup>(7)</sup> In questo senso, fra le tante: Cass., 16.10.1979, n. 5394, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, 10 e Cass., 21.1.1987, n. 522, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, 1.

<sup>(8)</sup> Così Cass., 13.5.1997, n. 4196, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, 725.

<sup>(9)</sup> Cfr. Cass., 2.2.1999, n. 870, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, 233.

<sup>(10)</sup> V. Cass., 1.4.1987, n. 3129, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, 4.

<sup>(11)</sup> Esplicita, in questo senso, Cass., 5.7.2004, n. 12280, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 7-8 che, ai fini della responsabilità in esame, equipara l'usufruttuario al proprietario.

<sup>(12)</sup> Cass., 15.2.2000, n. 1682, in *Mass. Giust. civ.*, 344.

<sup>(13)</sup> Cass., 6.2.2007, n. 2563, in *Giust. civ.*, 2007, 6, I, 1344.

alle ipotesi nelle quali il danno sia stato provocato dalla cosa, e non già dal comportamento volontario di colui che se ne serve, né dall'effetto dell'azione su di essa esercitata dall'uomo; e neppure la mancata adozione di cautele da parte del danneggiato consente l'operatività della norma.

Vi esulano, invece, le cose che, per loro natura, sono insuscettibili di formare oggetto di custodia<sup>(14)</sup>, e quelle per le quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come per gli edifici e i veicoli<sup>(15)</sup>.

Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'affermare che la *res* può essere anche, in sé, inerte e priva di un dinamismo proprio. Invero, anche per essa sussiste il dovere di custodia e controllo, allorché il fortuito ed il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'*eventus damni*, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocimento. In tal senso la Cassazione, in un caso limite deciso nel gennaio del '92, ha affermato la sussistenza della responsabilità del custode di un cassonetto di rifiuti, che ignoti avevano spostato durante la notte, al centro della strada, provocando pregiudizio ad un automobilista di passaggio<sup>(16)</sup>.

Analogamente, non si richiede che il bene presenti una certa pericolosità attuale o potenziale: anche cose normalmente innocue, infatti, possono costituire fonte di danno; ciò che rileva è, piuttosto, l'idoneità della *res* al nocimento, intesa come attitudine a produrre lesioni a persone o a cose. Il dovere di attivarsi perché da essa non derivi danni a terzi è, dunque, secondo gli orientamenti prevalenti, connaturato ad ogni genere di oggetto, potendo, tutte le cose, costituire una causa di pregiudizio<sup>(17)</sup>.

L'art. 2051 c.c., invero, esplica la propria funzione sul semplice presupposto del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento di danno, indipendentemente dalla sua natura e della sua pericolosità, e quale che sia la sua struttura e qualità<sup>(18)</sup>.

Il carattere della pericolosità, che non è un elemento integrativo della fattispecie, assume invece rilievo ai fini della prova liberatoria, incorrendo il custode in maggiori difficoltà nella dimostrazione del caso fortuito, dal momento che la pericolosità – eventualmente connaturata ad un determinato oggetto – implica necessariamente una più ampia prevedibilità delle possibili ripercussioni negative che possono originare dalla *res*<sup>(19)</sup>, ammettendosi la sussistenza del nesso di causalità alla stregua del criterio, tradizionale, della normalità statistica.

La responsabilità del custode viene meno in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un *casus fortuitus* riconducibile al

profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'*eventus damni*, assumendo il carattere del c.d. «fortuito autonomo», ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento da un elemento o fattore estraneo del tutto eccezionale (c.d. «fortuito eccezionale»), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. Ma perché il fortuito valga a liberare il custode, occorre verificare il grado di diligenza da egli profuso nella custodia, richiedendosi l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare nocimento. E dal momento che la pericolosità di un oggetto implica, per sua natura, una maggiore prevedibilità dell'*eventus damni*, la dimostrazione del caso fortuito ne risulta, di conseguenza, aggravata.

Gli eventi naturali, come alluvioni, temporali, allagamenti, precipitazioni nevose e incendi, possono integrare – sempreché imprevedibili ed inevitabili – il caso fortuito; ma la loro semplice eccezionalità, di per sé sola, non è sufficiente ad escludere la responsabilità, dovendosi anche valutare (congiuntamente) il comportamento adottato dal custode<sup>(20)</sup>, essendo a questi richiesto di adoperarsi mediante l'adozione di tutte le misure precauzionali che, in relazione allo stato della cosa, alla sua destinazione e alle circostanze del caso concreto, appaiono ordinariamente idonee a tutelare i terzi da pregiudizi.

Con specifico riferimento all'incendio, il nostro codificatore, diversamente dall'omologo transalpino, ha ritenuto applicabile la disciplina in esame, con la conseguenza che qualora dalla cosa in custodia si sprigionino fiamme il custode sarà chiamato a rispondere, a meno che non fornisca la prova del fortuito; ed il fatto del terzo, o dello stesso danneggiato, che abbia appiccato il fuoco, varrà quale prova liberatoria ogniqualvolta il custode non si trovasse nella condizioni di impedire, con una condotta normalmente diligente e con l'impiego di mezzi ordinari, l'evento<sup>(21)</sup>.

Così, a titolo esemplificativo, è stato ritenuto responsabile *ex art.* 2051 c.c. il conduttore per i danni che l'incendio sviluppatosi nell'immobile condotto in locazione cagioni a terzi, in difetto della dimostrazione di aver correttamente espletato tutte le attività di vigilanza, controllo e manutenzione per prevenire fatti pericolosi<sup>(22)</sup>; ed anche il proprietario per i danni arrecati dall'incendio originato nel suo fondo e diffusosi a quello limitrofo<sup>(23)</sup>.

Nel caso di immobile in locazione, poi, qualora non sia possibile determinare in quale parte sia sorto l'incendio, la presunzione di responsabilità grava sia sul locatore, che sul conduttore, ove nes-

<sup>(14)</sup> Fautore di questo principio è GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio*, Milano, 1974, 101.

<sup>(15)</sup> Riguardo a questi ultimi si dirà nel paragrafo 4 della presente rassegna.

<sup>(16)</sup> Così Cass., 14.1.1992, n. 347, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 2202.

<sup>(17)</sup> Non è, invero, possibile enucleare in astratto una categoria definita di cose «oggettivamente» pericolose, come ha osservato autorevole dottrina: FRANZONI, *La responsabilità oggettiva. Il danno da cose e da animali, in I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, diretta da Galgano, Padova, 1988, 117 e 169-170: «vi sono cose assolutamente innocue che, ciononostante, possono causare danni in seguito alle più diverse circostanze ambientali dalle quali possono essere sollecitate; ed, al contrario, vi sono cose oggettivamente pericolose (come i veleni) che statisticamente cagionano danni per un loro uso maldestro»; ROVELLI, *La responsabilità civile da fatto illecito*, Torino, 1964, 352.

<sup>(18)</sup> Si tratta di convinzione ormai consolidata in giurisprudenza. Si veda, recentemente, Cass., 28.11.2007, n. 24739, in *Vita notarile*, 2008, I, 264 e Cass., 6.2.2007, n. 2563, in *Giust. civ.*, 2007, 6, I, 1344.

<sup>(19)</sup> La giurisprudenza, ad esempio, ha condannato l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo, esercente trattamenti di fumigazione, per aver lasciato incustodito e senza tappo un recipiente contenente acido solforico in

un luogo di transito, chiamandolo a risarcire i danni patiti da un passante che vi era inciampato, sulla considerazione della normalità di un simile accadimento. Cfr. Cass., 22.5.2000, n. 6616, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, 1078: «essendo rimasto incontestato che il recipiente, privo di idonea chiusura, era stato lasciato lungo il viottolo di accesso alla proprietà dell'attore, il che aveva quale conseguenza che poteva considerarsi né imprevedibile, né eccezionale, il fatto che chi si trovasse a transitare nei pressi del recipiente stesso potesse in qualsiasi modo avervi contatto».

<sup>(20)</sup> Così si è ritenuta sussistente la responsabilità del proprietario per la caduta di massi da un fondo, avendo egli ommesso interventi di carattere ordinario volti alla sicura conservazione del bene. Cfr. Cass., 5.7.1991, n. 7411, in *Mass. Giust. civ.*, 1991, fasc. 7.

<sup>(21)</sup> V. Cass., 7.10.2008, n. 24755, in *Arch. circolaz.*, 2009, 2, 137: «il proprietario di un veicolo a motore, dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta, non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c., dei danni causati dal propagarsi dell'incendio, in quanto la condotta del terzo – ove imprevedibile ed imprevedibile – recide il nesso di causalità tra la proprietà del veicolo ed i danni a terzi».

<sup>(22)</sup> Cass., 5.4.2011, n. 7699, in *Mass. Giust. civ.*, 2011.

<sup>(23)</sup> Cass., 7.2.2011, n. 2962, in *Il civilista*, 2011, 4, 23, annotata da Bufone.

suno dei due riesca a provare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo dell'agente pregiudizievole<sup>(24)</sup>.

Similmente, si è affermata la responsabilità del proprietario di un bosco per i danni cagionati da un incendio sviluppatosi al suo interno<sup>(25)</sup>; ed anche del vettore per quello sprigionatosi dall'autoveicolo destinato al trasporto di liquido infiammabile<sup>(26)</sup>.

Recentemente la giurisprudenza ha osservato che l'accertamento della natura dolosa dell'incendio non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova liberatoria a favore del custode, qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti i responsabili<sup>(27)</sup>; in altre pronunce, invece, il custode è stato assolto, anche in mancanza di identificazione del responsabile, ritenendosi sufficiente la prova dell'attività del terzo<sup>(28)</sup>, sì da permettere l'imputazione a questi dell'evento.

Riassumendo, l'art. 2051 c.c. richiede al danneggiato di provare che l'incendio si è sprigionato dalla cosa, e chiama a rispondere il custode ogniqualvolta la causa gli sia imputabile, ad esempio per il cattivo funzionamento dell'impianto elettrico che ha innescato un corto circuito. E, si osservi, per andare esente da responsabilità il custode non deve limitarsi ad una dimostrazione indiretta della ricorrenza del fortuito, ma deve individuare, positivamente, la fattispecie concreta nella quale è ravvisabile il *fortuitus*, dalla quale è originato l'incendio (e sempreché non sia stata, in qualche misura, favorita da una qualsiasi colpa del custode medesimo), restando a suo carico le cause ignote.

Concludendo, va segnalato che non mancano pronunce di merito – peraltro disattese dalla giurisprudenza maggioritaria – che circoscrivono l'operatività dell'art. 2051 c.c. alle sole cose contraddistinte da una particolare ed intrinseca infiammabilità<sup>(29)</sup>; ma si tratta di orientamento cui si ritiene di non poter aderire, per ovvie ragioni di giustizia.

#### 4. L'incendio di autoveicolo in sosta: un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia, o da circolazione di veicoli?

Si è detto che esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., i beni per i quali il legislatore ha individuato una disciplina specifica, come è per i mezzi adibiti al trasporto terrestre a guida libera, che trovano puntuale normazione nell'art. 2054 c.c.

Occorre, ad ogni modo, precisare che qualora il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale, intesa quale utilizzazione della via pubblica o della strada privata aperta al pubblico, compresa la sosta del mezzo, il regime della

responsabilità è quello, generale, previsto per le cose in custodia, e non quello della disciplina specifica. Così, ad esempio, il proprietario risponde *ex art. 2051 c.c.*, in qualità di custode, dei danni causati a terzi dall'incendio propagatosi dalla propria autovettura in sosta in un'area chiusa al traffico<sup>(30)</sup>.

La giurisprudenza, tuttavia, non sembra attestarsi su orientamenti condivisi: a fronte di pronunce che escludono la possibilità di ricondurre nell'ambito dell'art. 2054 c.c. la responsabilità per danni derivanti dall'incendio di un'auto in sosta<sup>(31)</sup>, si registrano sentenze che si esprimono in termini totalmente contrari<sup>(32)</sup>.

Secondo alcuni, poi, non è ricollegabile alla circolazione stradale l'incendio sprigionatosi da un veicolo in sosta, laddove lo stesso si sia sviluppato non già nell'esercizio di un'attività comportante l'utilizzo di una strada, ma nello stabile esercizio di un'attività commerciale solo strumentalmente svolta su un veicolo situato sulla pubblica via, come nel caso di un furgone adibito a servizio rosticceria mobile che prenda fuoco a causa della fuoriuscita di gas dall'impianto di cottura del cibo<sup>(33)</sup>.

In attesa della soluzione della *quaestio*, ritengo preferibile aderire alla seconda impostazione, atteso che il concetto di circolazione comprende, oltre al movimento vero e proprio, anche la fermata, intesa come sospensione temporanea della marcia, e la sosta, ossia l'arresto del veicolo protratto nel tempo<sup>(34)</sup>.

Ad ogni modo, rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2054 c.c., le specifiche ipotesi di danni da incendio accidentale, non provocato dall'azione dolosa di un terzo rimasto ignoto, originato su un autoveicolo in sosta sulla pubblica via<sup>(35)</sup>.

#### 5. La prova liberatoria: identificazione del caso fortuito ed esclusione della responsabilità. L'addebito della causa ignota

Poiché la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* ha, come si è visto, natura oggettiva, incombe sul danneggiato che agisce per il risarcimento la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso<sup>(36)</sup>, mentre sul custode, per andarvi esente, l'individuazione dello specifico fattore estraneo idoneo ad interrompere tale rapporto, e cioè il caso fortuito.

L'accertamento del nesso di causalità deve soddisfare due presupposti: a) l'evento di danno deve essersi posto quale conseguenza ordinaria e normale del fatto; b) la sequenza causale non deve essere stata alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili, tali da «neutralizzarla». Ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui il custode abbia omesso di attuare, sulla *res*, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitare l'evento, la causa efficiente sopravvenuta, che presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, e sempreché capace di generare da sola l'evento, in-

sull'estensione della nozione di circolazione stradale si rinvia, se permesso, a BELLÌ, *La responsabilità oggettiva*, in *Resp. civ.*, 2011, 377-379.

<sup>(31)</sup> Cass., 18.4.2000, n. 5032, in *Mass. Giust. civ.*, 2000, 838: «il danneggiamento di un immobile a causa dell'incendio di un'autovettura parcheggiata in prossimità dello stesso, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l'incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione».

<sup>(32)</sup> Recentemente, Cass., 20.7.2010, n. 16895, in *Resp. civ.*, 2011, 333-336, annotata da Primiceri; Tribunale La Spezia, 13.7.1994, in *Arch. giur. circolaz.*, 1995, 43.

<sup>(33)</sup> Fattispecie affrontata da Tribunale Reggio Emilia, 12.6.1998, in *Arch. giur. circolaz.*, 1998, 779.

<sup>(34)</sup> Ferma la precisazione fatta alla nota 30.

<sup>(35)</sup> Cass., 6.5.1998, n. 4575, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 953.

<sup>(36)</sup> Non essendo idonea, a parere della giurisprudenza, la sola dimostrazione che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse. In questo senso, tra le tante v. Cass., 18.7.1977, n. 3211, in *Arch. civ.*, 1977, 110.

<sup>(24)</sup> Cass., 12.11.2009, n. 23945, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, con la conseguenza che «ove sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito». In termini analoghi, anche Tribunale Milano, 17.4.2008, n. 5059, in *Giustizia a Milano*, 2008, 6, 46.

<sup>(25)</sup> Cass., 23.4.1964, n. 981, in *Dir. e prat. ass.*, 1989, 909.

<sup>(26)</sup> Appello Torino, 14.7.1962, in *Dir. e prat. ass.*, 1989, 906.

<sup>(27)</sup> Tribunale Venezia, 5.1.2001, in *Foro padano*, 2001, I, 201: «l'accertata natura dolosa dell'incendio propagatosi nei locali in uso al conduttore non è sufficiente a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. a favore del conduttore medesimo qualora il relativo procedimento penale sia stato archiviato per essere rimasti ignoti responsabili».

<sup>(28)</sup> Cass., 15.2.1982, n. 365, in *Resp. civ.*, 1982, 746.

<sup>(29)</sup> Si consultino Appello Bologna, 1.8.1952, in *Foro padano*, 1952, I, 1604; Tribunale Cuneo, 26.9.1952, in *Foro it.*, 1953, I, 96.

<sup>(30)</sup> Secondo i giudici di legittimità, invero, il concetto di circolazione va riferito alla utilizzazione della sola via pubblica o di area aperta al pubblico, non, invece, a spazi privati chiusi al traffico. Per altri riferimenti

terrompe il nesso eziologico, ancorché dipendente dall'azione (od omissione) colpevole della vittima o di un terzo<sup>(37)</sup>.

La condotta del custode non assume, dunque, alcun rilievo ai fini della prova della causalità, non implicando la nozione di custodia uno specifico obbligo di «vigilare», analogo a quello gravante sul depositario. Ciò che importa è la relazione intercorrente tra il custode e la *res* dannosa; ed, invero, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il *casus fortuitus* appunto, che si spiega non sul comportamento del responsabile, ma sulle modalità di causazione del danno, sì da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, l'*eventus damni* in concreto verificatosi<sup>(38)</sup>.

Quanto al contenuto della prova del nesso eziologico tra il danno e la cosa, esso si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa, non già nell'accertamento dell'assenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di «governo» del custode. Ma, si badi, occorre, pur sempre, che la vittima individui, in maniera inequivoca, la *res* che ha determinato il pregiudizio; non si richiede, invece, l'identificazione della causa specifica che, agendo su di essa, ha effettivamente cagionato il nocimento.

Perché il custode possa essere chiamato a rispondere *ex art.* 2051 c.c., la cosa deve, altresì, aver prodotto, direttamente, il danno; è, invece, irrilevante che vi abbia costituito una semplice occasione<sup>(39)</sup>. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, al custode è richiesta la prova di un evento interruttivo del nesso causale, sicché possa concludersi che il danno è stato cagionato da un fattore estraneo al suo controllo<sup>(40)</sup>; è, invece, come si è anticipato, estraneo alla struttura della norma il profilo del comportamento adottato dallo stesso, sempreché non si sostenga la natura soggettiva della responsabilità in esame, accolta dalla dottrina e della giurisprudenza minoritarie<sup>(41)</sup>.

La valutazione di cosa debba intendersi esattamente per «caso fortuito» è questione dibattuta tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, anche se l'indirizzo oggi maggioritario tende ad interpretarlo in senso ampio, comprensivo sia del fatto del terzo e dello stesso danneggiato, che della forza maggiore<sup>(42)</sup>.

Nei suoi elementi strutturali il *fortuitus* presenta, essenzialmente, quattro caratteristiche: a) imprevedibilità; b) eccezionalità; c) irresistibilità; d) inevitabilità; non è chiaro, tuttavia, se esse debbano essere contemporaneamente presenti o se, invece, possano ricorrere anche disgiuntamente.

L'imprevedibilità, in particolare, va intesa in senso oggettivo, occorrendo valutare, secondo l'*id quod plerumque accidit*, se il fattore esterno (preesistente, concomitante o sopravvenuto) sia, di per sé solo, capace di determinare autonomamente il danno, oppure idoneo a troncare il rapporto causale tra il fatto della custodia ed il danno<sup>(43)</sup>; non mancano nemmeno pronunce

che richiedono, ulteriormente, la prova del carattere dell'assoluta eccezionalità, in senso statistico, del fattore esterno.

La nozione di imprevedibilità accolta dalla giurisprudenza viene utilizzata, nella totalità dei casi, in stretta connessione con l'inevitabilità del danno da parte del custode, di guisa che, venuta meno la prima, l'*eventus damni* non potrà che considerarsi, proprio perché prevedibile, evitabile da parte del custode. Quest'ultimo, invero, deve accertarsi che il bene non si trovi in una situazione tale da arrecare pregiudizio a terzi, giacché, qualora tale evenienza sia possibile e prevedibile, egli è tenuto ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la degenerazione della situazione da semplicemente pericolosa a dannosa.

Sempre ai fini dell'esatta identificazione del contenuto della prova liberatoria, occorre, altresì, valutare le diverse modalità di incidenza del fortuito nella verifica del danno, potendo esso operare come causa autonoma, o incidente, oppure concorrente. Invero, il danno può essere il prodotto diretto ed esclusivo del fattore esterno, senza relazione alcuna con la cosa custodita («fortuito autonomo»): è il caso del fulmine che si abbatte su un passante che percorre un viale alberato; oppure può essere il prodotto di un fattore esterno che interviene sulla partecipazione della cosa all'evento, assorbendone interamente la causalità («fortuito incidentale»): così nell'ipotesi di un fulmine che colpisce un albero determinandone la caduta sopra un'automobile parcheggiata; o, infine, essere cagionato dal concorso del fattore esterno e del fatto della cosa («fortuito concorrente»): si pensi alle lesioni riportate da un passante dalla caduta di un albero fatiscente, abbattuto dal vento durante un temporale.

Perché il fattore esterno interrompa la relazione causale tra la cosa e il danno, il custode deve dare la dimostrazione positiva del fortuito, non potendosi giovare dell'ignoranza dello stato della cosa o dell'incertezza circa la causa dell'evento, di guisa che resta a suo carico il c.d. «fatto ignoto». In merito la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esistenza di un sostanziale parallelismo tra la prova liberatoria di cui all'art. 1558 c.c. e quella dell'art. 2051 c.c.; così, nel caso specifico dell'incendio, non è sufficiente che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via d'ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente esercizio del potere di vigilanza sulla *res*<sup>(44)</sup>. La causa ignota, ad ogni modo, non va confusa con la mancanza della prova del rapporto di causalità, presupponendo pur sempre che la cosa sia stata elemento condizionante nella verifica dell'evento.

Un profilo particolare del caso fortuito è rappresentato dal fatto del terzo o del danneggiato: perché determini l'esonero di responsabilità del custode, è necessario che si ponga come dotato di un impulso causale autonomo rispetto alla sfera di azione del custode, e presenti i requisiti della eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità<sup>(45)</sup>; sempreché il terzo o il danneggiato non abbia

<sup>(37)</sup> Cass., 6.2.2007, n. 2563, cit.

<sup>(38)</sup> Cfr. Cass., 10.5.2005, n. 9754, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 5.

<sup>(39)</sup> FRANZONI, *Dei fatti illeciti. Artt. 2043-2059*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1993, 549.

<sup>(40)</sup> Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia a MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 1998, 1057.

<sup>(41)</sup> Cass., 19.2.2008, n. 4279, in *Giust. civ.*, 2008, 9, I, 1909: «poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale».

<sup>(42)</sup> FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., 574-575.

<sup>(43)</sup> Parla, a quest'ultimo proposito, di «fortuito concorrente» FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, cit., 581: «un fatto è idoneo a troncatura una sequenza regolare e costante quando un evento si presenti di per sé idoneo a produrre la conseguenza cagione del danno. L'imprevedibilità, che sotto questo profilo può essere considerata sinonimo di inevitabilità, è il criterio che consente l'esclusione del concorso di più cause, giacché implica che le altre cause, lasciate libere di operare, avrebbero prodotto risultati diversi».

<sup>(44)</sup> In questi termini Cass., 25.11.1988, n. 6340, in *Mass. Giust. civ.*, 1988, 11.

<sup>(45)</sup> Cass., 10.10.2008, n. 25029, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, 10, 1475.

fatto un uso improprio o anomalo della cosa, evidente ed immediatamente percepibile da chiunque, escludendosi in tal caso qualsiasi responsabilità del custode. A giudizio della giurisprudenza<sup>(46)</sup>, infatti, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'utilizzo della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di uso estraneo alla sua naturale destinazione e non conforme alle sue caratteristiche strutturali, la cui pericolosità sia talmente evidente da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile, sì da escludere il rapporto di causalità.

#### 6. *Segue*: Danni da incendio e fatto di terzi ignoti: quale prova liberatoria?

Nel caso di danni causati da un incendio originato dalla cosa in custodia, ai fini dell'esonerazione di responsabilità, i giudici sembrano tendenzialmente orientati nel ritenere non necessaria l'individuazione del terzo responsabile dell'incendio, essendo sufficiente la dimostrazione che lo stesso non è riferibile al custode o a persona di cui questi deve rispondere. Così, ad esempio, si è esclusa la responsabilità del custode per i danni subiti da beni di proprietà di terzi, a causa dell'incendio propagatosi dalla propria autovettura, data dolosamente alle fiamme ad opera di ignoti<sup>(47)</sup>.

Qualora, invece, il custode non riesca a dimostrare il fatto del terzo, egli risponderà dei danni, non potendosi ritenere integrata la prova del fortuito. Così è stato chiamato a rispondere il proprietario di un fondo agricolo per i danni alle colture confinanti, per essersi limitato ad allegare la mera possibilità della natura dolosa dell'incendio, senza, tuttavia, che dalle escuse prove testimoniali potesse ritenersi accertato il fatto di ignoti.

#### 7. Incendio e rovina di edificio: una forma speciale di responsabilità da custodia

L'art. 2051 c.c. accoglie una nozione generica di «cosa», dovendosi ricomprendere in essa un qualunque elemento mobile o immobile, liquido, solido, gassoso, a prescindere dalla sua struttura e qualità. Quando, tuttavia, a formare oggetto di custodia sia un edificio, occorre coordinare la disposizione in esame con quella contenuta nell'art. 2053 c.c.

Quest'ultimo chiama a rispondere il proprietario di un edificio, o di altra costruzione, dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Così è responsabile ai sensi dell'art. 2053 c.c., e non *ex art.* 2051 c.c., il proprietario per i danni provocati dall'incendio sviluppatosi nella propria abitazione e propagatosi all'appartamento adiacente.

La giurisprudenza ha chiarito che per «rovina» deve intendersi ogni disgregazione, anche parziale, degli elementi strutturali della costruzione, o di quelli accessori in essa stabilmente incorporati; mentre per «altra costruzione» deve intendersi un qualsiasi manufatto che sporga dal suolo (come i lampioni o i cartelli pubblicitari).

Primo presupposto di operatività della norma è che i danni derivino dagli elementi dell'edificio o della costruzione, perciò, da parti essenziali degli stessi, ovvero dagli accessori materialmente uniti alla costruzione (come tegole o lamiera metalliche che rivestono il tetto), con esclusione di arredi e macchinari che non sono posti a servizio dell'immobile.

Secondo requisito è la titolarità del diritto di proprietà<sup>(48)</sup>, ovvero di altro diritto reale di godimento sulla costruzione al momento della verifica del danno, a nulla rilevando i trasferimenti di proprietà avvenuti anteriormente o successivamente all'evento dannoso.

Diversamente dall'ipotesi di responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., rispetto alla quale quella da rovina di edificio si pone in rapporto di specialità, dei danni derivanti ad un terzo risponde solo il proprietario dell'edificio, anche se incapace *ex art.* 2046 c.c., e non il suo conduttore, poiché il contratto di locazione non comporta il *venir meno*, in capo al proprietario-locatore, del dovere di vigilanza sull'efficienza dell'immobile, salvo il caso di concorso fattivo (e non meramente omissivo) del conduttore nella causazione della rovina, e fermo restando il diritto del proprietario di esercitare l'azione di regresso per la violazione del dovere gravante sul conduttore *ex art.* 2051 c.c. di adoperarsi con gli interventi di riparazione opportuni, ai fini di salvaguardare l'immobile affidato alla sua custodia. Analogamente, sono sottratti alla speciale responsabilità per rovina di edificio coloro che hanno il possesso o la detenzione dell'immobile senza la titolarità di un diritto reale di godimento.

Il proprietario si libera da responsabilità solo con la prova che l'evento dannoso non è attribuibile ad un vizio di costruzione o ad un difetto di manutenzione e, cioè, della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore, ovvero di altri fatti posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, aventi un'efficienza causale del tutto autonoma dalla condotta del proprietario medesimo, come, ad esempio, forze distruttrici della natura così immani e sconvolgenti da travolgere ogni baluardo posto a salvaguardia di uomini e cose<sup>(49)</sup>.

Nelle ipotesi in cui danneggiato sia il conduttore dell'immobile in rovina, la Cassazione conviene che la prova liberatoria possa limitarsi a riguardare l'inosservanza degli specifici obblighi incombenti a questi in virtù del rapporto di locazione, come comportamento idoneo ad eliminare o limitare la responsabilità del proprietario-locatore.

Ad ogni modo, il proprietario, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a fornire una prova meramente negativa, attraverso la dimostrazione di aver diligentemente custodito l'immobile, né tantomeno limitarsi ad allegare di non aver potuto vigilare per causa a lui non imputabile, dovendo provare positivamente che la rovina è stata determinata da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, non riconducibile ad un difetto di costruzione o manutenzione. ■

<sup>(46)</sup> Cfr. Cass., 19.12.2006, n. 27167, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 12.

<sup>(47)</sup> Tribunale Milano, 3.6.1993, in *Gius.*, 1994, 8, 226.

<sup>(48)</sup> Se si tratta di un edificio condominiale occorre distinguere il danno che deriva dalla rovina di parti comuni, del quale rispondono solidalmente

tutti i comproprietari, e il danno che derivi da parti in proprietà esclusiva, del quale risponde unicamente il proprietario.

<sup>(49)</sup> Cass., 14.10.2005, n. 19975, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 10.